

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 38

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.

(B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Rilevazione statistica e registro regionale
dei soggetti affetti da fibromialgia e
da sensibilità chimica multipla\)](#)

[Art. 3 \(Ricerca scientifica e
campagna informativa\)](#)

[Art. 4 \(Disposizioni per la cura e la tutela
dei soggetti affetti da fibromialgia e
da sensibilità chimica multipla\)](#)

[Art. 5 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Art. 6 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 7 \(Disposizioni transitorie\)](#)

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale, riconosce la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla come patologie e ne promuove la prevenzione, diagnosi e cura.

2. La Regione, per le finalità previste al comma 1, realizza un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura, volto ad assicurare l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate ai soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, nonché a favorire il loro inserimento nella vita lavorativa e sociale, nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 2 *(Rilevazione statistica e registro regionale dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, definisce le linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1.

2. La rilevazione prevista al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei protocolli previsti al comma 2 dell'articolo 4.

3. La Giunta regionale istituisce il registro regionale dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1.

4. Il coordinamento del registro è affidato al centro di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 3
*(Ricerca scientifica e
campagna informativa)*

1. La Regione:

- a) promuove progetti sperimentali e di ricerca con le Università, d'intesa con il centro di riferimento regionale previsto al comma 1 dell'articolo 4, gli Istituti di ricerca, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e le Associazioni di malati di fibromialgia e di sensibilità chimica multipla al fine di individuare approcci terapeutici innovativi;
- b) assicura una capillare campagna informativa, attraverso l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai fini previsti dall'articolo 1, tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti internet.

Art. 4
*(Disposizioni per la cura e la tutela
dei soggetti affetti da fibromialgia e
da sensibilità chimica multipla)*

- 1.** La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, individua la sede nella quale è istituito un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie previste all'articolo 1 e ne definisce la composizione.
- 2.** Il centro di riferimento previsto al comma 1 predispone i protocolli per la presa in carico dei soggetti affetti dalle patologie previste all'articolo 1, al fine di garantire ai soggetti medesimi cure tempestive, idonee ed uniformi nella regione.
- 3.** La Giunta regionale adotta il piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, su proposta elaborata dall'ASUR, finalizzato alla tempestiva diagnosi e alla cura dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

- 1.** Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6
(Clausola valutativa)

- 1.** La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale a decorrere dal 2018, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.
- 2.** La competente commissione assembleare esamina la relazione ed attiva eventuali audizioni.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione assembleare competente, adotta le deliberazioni finalizzate all'attuazione della medesima legge.